

**Politica di impegno
ed esercizio dei diritti inerenti agli
strumenti finanziari**

30 ottobre 2024

Sommario

RIFERIMENTI	3
DEFINIZIONI	3
PREMESSA.....	3
1. MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE	4
2. DIALOGO CON LE SOCIETÀ PARTECIPATE	4
3. ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO E ALTRI DIRITTI CONNESSI ALLE AZIONI	6
4. TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI IN RELAZIONE AL PROPRIO IMPEGNO	8
5. GESTIONE DEI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE IN RELAZIONE AL PROPRIO IMPEGNO.....	8
6. MODIFICHE ALLA POLICY	8

Riferimenti

- [1] Testo Unico della Finanza.
- [2] Provvedimento Unico Consob-Banca d'Italia sul Post Trading.
- [3] Regolamento emittenti.
- [4] Kairos Partners SGR Spa - "Dichiarazione sui Principali Effetti Negativi delle Decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità".

Definizioni

Addetti alle Funzioni di Gestione - team di risorse (Gestori) che, in funzione delle deleghe di gestione interne attribuite, effettua le attività di investimento in relazione ai patrimoni gestiti.

Gestore di attivi – le Società di Gestione del Risparmio, le Sicav, le Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di gestione di portafogli.

Premessa

La disciplina europea in materia di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (c.d. Shareholder Rights Directive II), recepita nell'ordinamento italiano, prevede che i gestori di attivi adottino e comunichino al pubblico una politica di impegno che descrive le modalità con le quali:

- monitorano le società partecipate aventi azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario;
- dialogano con le società partecipate;
- esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni;
- collaborano con altri azionisti;
- comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate;
- gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al proprio impegno.

Sulla base della disciplina sopra richiamata, Kairos SGR (di seguito anche "SGR") ha definito la presente Politica, che verrà aggiornata ogni volta che si rendesse necessario alla luce di eventuali cambiamenti normativi e del monitoraggio delle tendenze nazionali e internazionali in materia di investimento responsabile (ed almeno con periodicità biennale e pubblicata sul sito internet di Kairos SGR entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della società). La politica di impegno rimane a disposizione del pubblico almeno per i 3 anni successivi al termine della sua validità.

La politica di impegno si applica

- i) a tutti i prodotti gestiti da Kairos SGR;
- ii) a quelli gestiti in delega. L'esercizio del diritto di voto deve essere espressamente delegato, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Con riferimento agli accordi con clientela istituzionale di gestione individuale e collettiva (deleghe di gestione), la politica si applica in base agli accordi stessi, in conformità alla normativa vigente e al principio del "*compli or explain*".

1. Monitoraggio delle società partecipate

La Policy è ispirata ai “Principi italiani di Stewardship” emanati da Assogestioni, ed all’EFAMA Stewardship Code, contenenti le raccomandazioni per l’attuazione di una serie di misure di *best practice*, finalizzate a stimolare il confronto e la collaborazione con gli emittenti a cui sono riferibili gli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio dei portafogli gestiti. Kairos SGR applica tali principi di *best practice* sia agli emittenti italiani che esteri nei cui titoli sono investiti i patrimoni gestiti. L’applicazione di tali principi può avvenire secondo un criterio di proporzionalità, ad esempio stabilendo soglie di rilevanza con riferimento alle partecipazioni detenute nei portafogli gestiti, che consentano di individuare gli emittenti ritenuti maggiormente significativi.

In tale prospettiva, la SGR considera “emittenti significativi” le partecipazioni rappresentanti un peso rilevante nei prodotti gestiti, presumendosi per rilevante un peso superiore al 2% del “NAV” in almeno uno dei prodotti che abbiano in portafoglio le azioni.

Con riferimento agli strumenti finanziari degli emittenti diversi dalle azioni si applicano i medesimi criteri quantitativi. L’accertamento circa la realizzazione delle suddette condizioni avviene su base trimestrale, in relazione ai dati rilevati l’ultimo giorno del trimestre riferimento.

Anche laddove la partecipazione complessiva dei prodotti risultasse inferiore alla suddetta soglia, i Principi potranno essere applicati a discrezione della SGR, tenendo in debita considerazione la rilevanza dell’investimento detenuto, sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo (ad esempio in relazione ad eventi particolari attinenti all’emittente).

I Principi saranno applicati tendenzialmente a quegli emittenti che superino la soglia di significatività in via stabile e continuativa; potranno non essere applicati allorché il superamento della suddetta soglia abbia comunque carattere temporaneo e/o rientri in una strategia di investimento di breve periodo.

L’attività di monitoraggio degli emittenti è finalizzata a tutelare ed incrementare il valore dei prodotti gestiti. Nei confronti degli emittenti significativi la SGR adotta tutte le misure e gli strumenti di monitoraggio che, in misura flessibile e proporzionale secondo valutazioni di opportunità, si applicano anche agli altri emittenti partecipati.

Il monitoraggio si indirizza principalmente all’analisi delle prospettive economiche-finanziarie e sulle tematiche di governo societario, in particolare in presenza di potenziali criticità.

Il monitoraggio è condotto in via continuativa e prevede, tra l’altro:

- (i) le attività di controllo quantitativo sull’andamento del titolo e sul contributo alle performance del fondo;
- (ii) le analisi di dati e notizie diffusi su mezzi di informazione ed information provider e delle principali ricerche operate da analisti finanziari;
- (iii) la valutazione dei report finanziari periodici annunciati ed eventuale partecipazione alle connesse “conference call”;
- (iv) gli incontri periodici con esponenti dell’emittente;
- (v) l’analisi dei comunicati e della documentazione pubblicata dagli emittenti, con particolare riferimento agli eventi societari sottoposti all’assemblea degli azionisti;
- (vi) i confronti con esperti del settore, consulenti legali indipendenti, ecc.

2. Dialogo con le società partecipate

L’attività di dialogo o engagement nei confronti degli emittenti è finalizzata a tutelare ed incrementare il valore dei portafogli gestiti e può essere attivata sia su iniziativa delle Funzioni di Gestione, che del Team Analisti e ESG.

La SGR individua alcune specifiche circostanze propedeutiche ad un intervento attivo nei confronti dell’emittente e ne definisce le modalità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la SGR valuta di attivarsi nei confronti dell'emittente allorché, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, riscontri le seguenti criticità:

- performance del titolo significativamente inferiori rispetto a quelle del settore;
- eventuali perdite rilevanti che possano intaccare il capitale sociale ed integrare l'ipotesi di cui all'art. 2446 del codice civile;
- proposte di operazioni straordinarie o modifiche all'assetto organizzativo, che possano alterare in misura significativa il profilo di rischio dell'emittente o possano trasformare sostanzialmente il suo modello di business;
- operazioni straordinarie e/o modifiche statutarie che possano pregiudicare i diritti degli azionisti o che comportino l'esercizio del diritto di recesso;
- problematiche significative in temi ambientali, sociali o di governo societario (ESG), con i collegati indicatori di impatto negativo degli investimenti sui fattori di sostenibilità (PAI) che si è impegnata a considerare (PAI 4, 14 e 16), come illustrato nella propria "Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità";
- vicende giudiziarie o fiscali o controversie di carattere ambientale o sociale che coinvolgono l'emittente o suoi esponenti;
- proposte deliberative all'assemblea, per le quali emerga un orientamento difforme dal favorevole.

In tali circostanze la SGR può attivare engagement individuali o partecipare a iniziative di engagement collettivo con esponenti dell'emittente (management di riferimento o investor relator), per discutere o presentare in modo specifico le problematiche emerse.

I dettagli e i risultati delle attività di engagement vengono condivisi all'interno delle varie strutture della SGR sia per permettere un migliore monitoraggio dei profili ambientali, sociali e di governance degli emittenti, sia per permettere l'utilizzo delle informazioni acquisite nello svolgimento del processo di investimento.

Qualora i risultati degli engagement attivati indichino che le problematiche affrontate non possano considerarsi in via di risoluzione o miglioramento nell'orizzonte temporale dell'investimento, la SGR potrà decidere di dismettere gli investimenti nei titoli dell'emittente da tutti i portafogli.

La SGR privilegia comunque le iniziative di engagement collettivo, comprese quelle nei confronti di emittenti di titoli governativi e di organismi regolatori, sia come forma di esercizio dei diritti propri degli investitori che come forma di diffusione dei Principi di investimento Responsabile che si è impegnata ad applicare nell'interesse dei propri stakeholders.

Emittenti italiani

Nel caso di emittenti italiani, il principale strumento di *engagement* collettivo finalizzato al monitoraggio di una sana e prudente gestione e al presidio dei rischi dell'emittente consiste nel concorrere con altri investitori professionali, attraverso il Comitato dei Gestori (composto da rappresentanti delle SGR associate ad Assogestioni ed altri investitori istituzionali), alla presentazione di liste di candidati per l'elezione di membri di minoranza degli organi di amministrazione e controllo dell'emittente partecipato.

Nei confronti degli emittenti significativi, qualora nelle attività di monitoraggio e intervento sopra descritte emergano circostanze ritenute particolarmente problematiche e con potenziali effetti rilevanti sui prodotti gestiti, la SGR - a tutela degli investitori - valuta l'adozione di forme di *engagement* collettivo con altri investitori istituzionali, ad esempio attraverso le procedure previste dallo stesso Comitato dei Gestori o dal Forum per la Finanza Sostenibile.

L'*engagement* collettivo con altri investitori istituzionali è di norma ritenuto preferibile sia nei casi in cui la SGR ne sia promotrice (individualmente o collegialmente), sia nei casi di adesione ad iniziative promosse da altri investitori. Tali iniziative possono riguardare, innanzitutto, la richiesta di (ulteriori) confronti collettivi con il management dell'emittente

o con amministratori indipendenti e/o sindaci, nel rispetto delle regole di *best practice* riconosciute in materia monitoraggio ed *engagement*.

Eventuali iniziative volte all'esercizio di diritti degli azionisti, in particolare ove siano richiesti "quorum" qualificati (ad esempio, convocazione di assemblea su richiesta dei soci, richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e/o presentazione di nuove proposte di delibera), nonché eventuali azioni di classe (c.d. *class action*) laddove consentite dalla normativa vigente, saranno preferibilmente assunte di concerto con altri investitori istituzionali, anche tramite le procedure del Comitato dei Gestori, nell'esclusivo interesse degli investitori dei prodotti gestiti.

Emittenti esteri

Nel caso di emittenti esteri l'*engagement* può avvenire mediante un dialogo diretto con le società, anche se generalmente viene svolto:

- in forma collettiva, attraverso l'adesione a mozioni, petizioni o iniziative simili promosse da organizzazioni non governative o associazioni di investitori attraverso piattaforme come CDP (Carbon Disclosure Project) e simili;
- in sede di partecipazione alle assemblee degli emittenti, attraverso l'esercizio del diritto di voto secondo le modalità di seguito specificate.

3. Esercizio dei diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni

La SGR elabora strategie per disciplinare l'esercizio dei diritti di intervento e di voto con riferimento agli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione sui principali mercati nazionali ed internazionali e presenti nei portafogli dei prodotti gestiti, nell'esclusivo interesse degli investitori.

Con riferimento al servizio di gestione di portafogli su base individuale, Kairos SGR non esercita il diritto di voto relativo alle azioni detenute dal cliente nel portafoglio gestito, salvo che il cliente stesso non abbia conferito apposita procura ai sensi dell'art. 24 del TUF o sia definito all'interno dell'accordo di gestione.

Con riferimento alle deleghe di gestione di investitori istituzionali, Kairos SGR non esercita il diritto di voto salvo che non sia espressamente disciplinato dall'accordo di gestione.

L'espressione del diritto di voto avviene secondo un criterio di proporzionalità, ad esempio stabilendo soglie di rilevanza con riferimento alle partecipazioni detenute nei portafogli gestiti, che consentano di individuare gli emittenti ritenuti maggiormente significativi. In tale prospettiva, la SGR considera "emittenti significativi" le partecipazioni rappresentanti un peso rilevante nei prodotti gestiti, presumendosi per rilevante un peso superiore al 2% del "NAV" in almeno uno dei prodotti che abbiano in portafoglio le azioni.

L'analisi e l'individuazione degli eventi societari rilevanti è svolta mediante l'utilizzo di information provider e altri mezzi che riportano le informazioni diffuse dall'emittente o ad esso inerenti. Tale attività prende principalmente a riferimento le assemblee delle principali società quotate sui mercati Europei. In particolare, nel rispetto degli interessi degli investitori e delle esigenze di gestione, l'esercizio del diritto di voto avviene su quei mercati ove le attività amministrative di registrazione e di formulazione del voto risultino agevoli e generalmente non gravate da attività ed incombenze accessorie, autorizzazioni, certificazioni, comunicazioni che comportino il blocco dei titoli concorrenti all'espressione del voto per periodi ritenuti eccessivi.

Le proposte relative all'eventuale opportunità di esercitare il diritto di voto possono essere effettuate: dalle Funzioni di Gestione (i Gestori responsabili di prodotto, i quali, coerentemente con il mandato loro assegnato, possono segnalare le assemblee delle società alle quali si ritiene opportuno intervenire e votare) e dal Team Analisti e ESG. Quest'ultimo, in

accordo con il Responsabile Direzione Investimenti, al quale compete la responsabilità dell'esercizio del diritto di voto, procede all'espressione del voto ovvero alla delega in coerenza con le procedure organizzative interne.

La valutazione in merito all'opportunità di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto non si estende in via automatica a tutti i prodotti gestiti che detengano i titoli in esame. Tuttavia, in caso di coinvolgimento di più prodotti gestiti per una medesima assemblea, le espressioni di voto avvengono, generalmente, in maniera uniforme. L'ammontare dei titoli per i quali viene esercitato il diritto di intervento e voto in assemblea può non rappresentare la totalità dei titoli detenuti dai portafogli coinvolti, ma viene determinato in virtù delle valutazioni correnti in merito alle esigenze di tutela degli investitori e di mercato.

Il Comitato Investimenti viene reso edotto delle azioni predisposte in relazione all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società in cui è investito il patrimonio dei prodotti gestiti dalla Società nonché dell'eventuale presentazione di liste di minoranza per la nomina degli organi di amministrazione e/o controllo.

L'esercizio del diritto di voto deve sempre avvenire in maniera informata, sulla base delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento o dai mezzi di informazione di normale utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodici, information-provider finanziari e di dati, notizie e valutazioni ambientali (E), sociali (S) e di governance (G)), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca specializzate nel *proxy voting*.

L'intervento ed il voto in assemblea possono avvenire, alternativamente:

- aderendo a servizi di *proxy voting*;
- delegando un dipendente o collaboratore della SGR o del Gruppo;
- delegando un soggetto terzo (legali, consulenti, ecc.).

Qualora l'intervento in assemblea avvenga per il tramite di un delegato, le istruzioni di voto definite dalla SGR sono vincolanti, pertanto il delegato non può discostarsene.

In particolare, nell'esercizio del diritto di intervento e di voto, la SGR si attiene ai seguenti principi:

- non può vincolare i titoli in portafoglio a patti parasociali (es. sindacati di voto o di blocco);
- può richiamare in qualsiasi momento i titoli di qualsiasi emittente eventualmente dati in prestito;
- esercita il diritto di voto in totale autonomia e indipendenza;
- qualora deleghi a terzi l'esercizio del diritto di intervento e di voto, devono essere precisate, all'interno della delega o di altra documentazione, esplicite istruzioni di voto;
- con riferimento alla presentazione delle liste di candidati per l'elezione in organi amministrativi e di controllo di società italiane, segue i principi ed i criteri individuati dal Comitato per la Corporate Governance di Assogestioni.

Se ritenuto opportuno e laddove consentito dalla normativa applicabile, la SGR ha la facoltà di porre domande scritte all'emittente prima dell'assemblea sulle materie all'ordine del giorno, comunicare all'emittente e/o tramite piattaforme collettive le proprie intenzioni di voto, pubblicare sul proprio sito internet informazioni specifiche riguardo alle votazioni effettuate.

Nei casi in cui sia valutato che l'esercizio del diritto di voto non si ritenga possa tradursi in un vantaggio o interesse per i prodotti gestiti, ovvero in eventuali ipotesi di mancanza di informativa adeguata e sufficiente per manifestare il voto in modo consapevole, la SGR non esercita il diritto di voto o esercita l'astensione.

Nei casi in cui la SGR abbia delegato la gestione di un proprio OICR ad un'altra Società di Gestione, e la delega preveda anche la possibilità di esercitare il diritto di voto con riferimento agli strumenti finanziari presenti in portafoglio, il

delegato dovrà aver adottato una propria Strategia ed averla comunicata alla SGR. Parimenti, nei casi in cui la SGR abbia ricevuto la delega di gestione di un OICVM da un'altra Società di Gestione, e la delega preveda la possibilità di esercitare il diritto di voto con riferimento agli strumenti finanziari presenti nei portafogli delegati, Kairos SGR dovrà applicare le regole definite nella presente Strategia.

In entrambi i casi il delegato comunica al delegante le modalità di esercizio del diritto di voto, nonché le informazioni necessarie per garantire la trasparenza agli investitori.

In apposita procedura organizzativa sono disciplinati i processi e le attività di dettaglio, inclusi i criteri e le modalità di esercizio dei diritti di intervento e di voto.

4. Trasparenza nei confronti degli investitori in relazione al proprio impegno

Kairos SGR comunica al pubblico la modalità di attuazione della presente politica tramite una relazione che viene resa disponibile sul sito web della SGR entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento all'attività di impegno dell'anno precedente e secondo le disposizioni della politica vigente nel periodo di riferimento. La relazione rimane a disposizione del pubblico almeno per i 3 anni successivi al termine della sua validità.

Per quanto riguarda la clientela istituzionale, la SGR fornisce la presente policy all'atto della stipula del contratto.

Inoltre, la SGR assicura la trasparenza circa le modalità con cui i diritti di voto sono esercitati anche all'interno della documentazione contabile periodica dei prodotti gestiti e tramite la pubblicazione sul sito web aziendale di informazioni e dati sulle votazioni effettuate. L'informativa periodica conterrà specifiche informazioni riguardanti le assemblee degli emittenti significativi nelle quali i diritti di intervento e di voto sono stati esercitati, e le iniziative di engagement attivate nei confronti degli emittenti significativi stessi.

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla SGR.

5. Gestione dei potenziali conflitti di interesse in relazione al proprio impegno

La SGR non esercita il diritto di intervento e di voto e non concorre alla presentazione di liste di minoranza per la nomina degli organi sociali nelle situazioni in cui sussistono conflitti di interesse con emittenti rientranti nella definizione di "soggetti correlati" come definiti nella policy in materia, adottata dalla SGR¹, ovvero, nelle assemblee di tali emittenti.

Qualora si verifichi che tra gli emittenti significativi figurino emittenti in conflitto di interesse in quanto inclusi nella nozione di "soggetti correlati" ai sensi delle vigenti policy aziendali, la SGR, di norma, limiterà l'applicazione dei Principi di Stewardship all'attività di monitoraggio, astenendosi da forme di *engagement* individuale e collettivo, dall'intervento o voto alle assemblee e, per gli emittenti italiani, dalla presentazione di liste di minoranza per gli organi sociali.

La SGR, inoltre, richiede che i *proxy advisor* effettuino *disclosure* periodicamente aggiornate dei propri conflitti d'interesse rispetto alle società su cui elaborano le raccomandazioni per l'esercizio del diritto di voto.

6. Modifiche alla Policy

Ogni modifica ed integrazione del presente documento è approvata dal Consiglio di Amministrazione della SGR, previo parere del Comitato Controlli e Rischi; potranno essere approvate dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale, anche in via disgiunta, le modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale, per mero adeguamento a modifiche normative e/o orientamenti delle autorità o associazioni competenti.

¹ Sulla base della nozione di "soggetti correlati" prevista dalla vigente "Politica di gestione dei conflitti di interesse" (alla quale si rinvia) e dell'attuale struttura societaria di Kairos SGR, gli emittenti ai quali trova applicazione la presente disposizione sono: i) la controllante; ii) gli emittenti azionisti che esercitano influenza notevole sulla controllante anche tramite patto parasociale; iii) gli emittenti con i quali società del Gruppo Anima, che controlla Kairos al 100%, abbiano stipulato accordi di collocamento significativi; iv) gli emittenti che abbiano stipulato con società del Gruppo Anima convenzioni di Depositario; v) outsourcer cui la SGR ha esternalizzato propri servizi essenziali e importanti.

KAIROS  S